

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1597 del 28/03/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: LPR S.R.L. ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI PARTI MECCANICHE PER AUTOVETTURE SVOLTA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) - LOC. CATTAGNINA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1636 del 28/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto MARZO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: LPR S.R.L.

ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI PARTI MECCANICHE PER AUTOVETTURE SVOLTA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) - LOC. CATTAGNINA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in Materia Ambientale”;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell’Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l’Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1266 del 14/03/2022 con la quale è stata adottata l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta LPR S.R.L. (C. FISC. 00270530330), per l’attività di *“produzione di parti meccaniche per autovetture”* svolta nello stabilimento ubicato in comune di Rottofreno, Loc. Cattagnina, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., agli scarichi (**S1**) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e (**S2**) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/2013, dalla ditta LPR S.R.L. (C. FISC. 00270530330), trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno in data 1/12/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 197873, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 1266 del 14/03/2022, per l'attività di "produzione di parti meccaniche per autovetture" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Rottofreno, Loc. Cattagnina, relativamente ai titoli ambientali "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi" e "comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447";
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 202743 del 12/12/2022;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 6722 del 16/01/2023;

Dato atto che, la Società ha provveduto ad inviare, con l'istanza, la "Relazione Tecnica di Impatto Acustico" con relativa indagine fonometrica eseguita dal tecnico competente in acustica, ottemperando in tal modo a quanto previsto al comma 4 dell'art. 8 della Legge n. 447/1995 relativamente all'impatto acustico dell'attività svolta;

Considerato inoltre che, relativamente al titolo ambientale "autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs. 152/06", già autorizzato con Determinazione n. 1266 del 14/03/2022, è stato dichiarato che trattasi di *proseguimento senza modifiche*;

Rilevato che dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 10 del 16/02/2023 Sinadoc 38959/2022) risulta che:

- le modifiche richieste con l'istanza di modifica sostanziale consistono in:
 - dismissione delle emissioni associate agli esistenti impianti di verniciatura a polvere, comportante la modifica di E16; cessazione delle emissioni E33, E34 ed E35 (fase di polimerizzazione) e dei bruciatori funzionanti a metano associati a tali impianti, dai quali si generavano le emissioni E30 ed E31;
 - installazione di due nuovi impianti per l'attività di "Verniciatura a polvere", in sostituzione di quelli dismessi (nuove emissioni E46 ed E47, derivanti dall'applicazione in camera chiusa della polvere, e nuove emissioni E48 ed E49, derivanti dalla fase di polimerizzazione della vernice con riscaldamento elettrico, sempre in camera chiusa);
 - modifica dell'emissione E11: in particolare, verranno dislocati gli impianti di rettifica, che erano convogliati a tale emissione, e rimarranno invariate le caratteristiche dell'impianto di aspirazione ed abbattimento, la cui forza aspirante dell'impianto sarà convogliata sulle presse, migliorandone l'efficacia;
 - realizzazione di una nuova emissione derivante dall'attività di rettifica (E50); le canalizzazioni aspiranti saranno specifiche per ogni impianto canalizzato, con serrande per convogliare la forza aspirante esclusivamente sugli impianti in funzione;
 - modifica dell'emissione E16: l'emissione sarà a servizio solo dell'attività di pressatura e non più di verniciatura, mantenendo invariata la portata per garantire una maggior efficacia di captazione delle polveri;
- la ditta dichiara che, allo stato, non vi sono valide alternative alla materia prima in utilizzo ACIDO BORICO BORAX, rientrante nel campo di applicazione del comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;
- l'adeguamento alle disposizioni di quanto disposto dall'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 è previsto entro il 1/01/2025;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 203113 del 12/12/2022, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 8161 del 17/01/2023 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
- nota prot. n. 9533 del 25/01/2023 (prot. Arpae n. 14155 del 26/01/2023) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con richiamata la necessità di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza (in italiano) delle sostanze

e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dai Regolamenti 830/2015 e 878/2020;

Evidenziato che il Comune di Rottofreno, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 203113 del 12/12/2022, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, nonché relativamente all'impatto acustico) in merito alla decisione oggetto della Conferenza;

Considerato che la mancata comunicazione delle determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, entro i termini previsti ai sensi del c.3 dell'art.14-bis della L.241/90, equivale ad assenso senza condizioni, come stabilito dall'art. 14 bis comma 4 del predetto articolo, ferme restando le responsabilità dell'amministrazione per l'assenso reso, ancorché implicito;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. di adottare - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 1266 del 14/03/2022 - richiesta dalla ditta "LPR S.R.L." (C.F. 00270530330), con sede legale in Agazzano (PC), Strada Rivasso n. 37, per l'attività di "produzione di parti meccaniche per autovetture" da svolgersi in comune di Rottofreno, Loc. Cattagnina, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (**S1**) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e lo scarico (**S2**) in pubblica fognatura costituito da acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06 e da acque di prima pioggia;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione* di cui all'articolo 8 comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

2. di stabilire, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA RISCALDAMENTO BAGNI – P=1394 KW

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 IMPIANTO DI ZINCATURA

Portata massima	43000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (espressi come HCl)	5	mg/Nm ³
Acido nitrico e sui sali (espressi come HNO ₃)	5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Zinco	1	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Assorbimento a umido	

EMISSIONE N. E6 LAVATRICE TRITON

Portata massima	950	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 LAVATRICE TRITON – BRUCIATORE P= 46 KW

Portata massima	250	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8 LAVATRICE TRITON – P= 35 KW

Portata massima	180	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E10 AREA MESCOLATORE IMPIANTO SILOS

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tessuto	

EMISSIONE N. E11 AREA PRESSE A FREDDO

Portata massima	40000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³

Sistema abbattimento: Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E16 AREA PRESSE

Portata massima 40000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri 5 mg/Nm³
Sistema abbattimento: Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E19 SABBIATRICI

Portata massima 8000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 9,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri 10 mg/Nm³
Sistema abbattimento: Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E23 NUOVA GRANIGLIATRICE

Portata massima 7000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri 10 mg/Nm³
Sistema abbattimento: Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E24 VERNICIATURA DISCHI

Portata massima 14000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
polveri 3 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³
Sistema abbattimento: Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E25 ASCIUGATURA DISCHI

Portata massima 200 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E26 RAFFREDDAMENTO DISCHI

Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 10,5 m

EMISSIONE N. E28 PRESSATURA

Portata massima 9000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 16 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E29 BRUCIATORE A METANO COTTURA PASTIGLIE – P=14 KW

Portata massima	200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E32 APPLICAZIONE COLLA ED ASCIUGATURA PASTIGLIE E GANASCE

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E36 FORNO COTTURA PASTIGLIE

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E37 ASPIRAZIONE POLVERI PRESSATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E38 ASPIRAZIONE CALORE PRESSATURA

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

EMISSIONE N. E39 VULCANIZZAZIONE NUOVA

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E40 ASPIRAZIONE CALORE PRESSATURA NUOVA

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

EMISSIONE N. E41 FORNO COTTURA PASTIGLIE NUOVO

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E42 BRUCIATORE A METANO COTTURA PASTIGLIE – P= 14 kW

Portata massima	200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E43 ASPIRAZIONE CALORE PRESSATURA

Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m

EMISSIONE N. E44 BRUCIATORE A METANO VERNICIATURA DISCHI – P= 175 kW

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E45 PRESSATURA

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Filtro a	tessuto

EMISSIONE N. E46 VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	9350	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a	tessuto

EMISSIONE N. E47 VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	9350	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E48 POLIMERIZZAZIONE VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E49 POLIMERIZZAZIONE VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E50 AREA RETTIFICHE

Portata massima	18700 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a tessuto

EMISSIONE N. E1A GENERATORE D'ACQUA CALDA ALIMENTATO A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=1412 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2A GENERATORE D'ACQUA CALDA ALIMENTATO A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=1412 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3A CALDAIA UFFICI ALIMENTATA A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=205 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4A CALDAIA UFFICI ALIMENTATA A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=27 KW

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E5A CALDAIA REPARTO PRODUTTIVO ALIMENTATA A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=1130 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6A CALDAIA REPARTO PRODUTTIVO ALIMENTATA A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=1130 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E7A CALDAIA REPARTO PRODUTTIVO ALIMENTATA A METANO - IMPIANTO TERMICO CIVILE – P=205 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E1B – IMPIANTO PILOTA PER PROVE (BANCO DINAMOMETRICO) – EMISSIONE GIA' DICHIARATA DAL GESTORE IN DEROGA EX COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONI N. E2B, E3B, E4B, E5B, E6B – CAPPE DI ASPIRAZIONE PER ATTIVITÀ DI LABORATORIO – EMISSIONI GIA' DICHIARATE DAL GESTORE IN DEROGA EX COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere le emissioni diffuse. In particolare devono essere raccordate al mescolatore sia le tubazioni in entrata che quelle in uscita;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E7, E8, E29, E42, E3A, E4A, ed E7A il gestore può non effettuare monitoraggi finalizzati alla determinazione di tali inquinanti essendo usato, come combustibile, gas naturale di rete (c.d. Metano);
- c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione di polveri e di ossidi di zolfo stabiliti per E1A, E2A, E5A ed E6A, il gestore può non effettuare monitoraggi a tali parametri essendo usato, come combustibile, gas naturale di rete (c.d. Metano); pertanto i monitoraggi potranno essere limitati alla determinazione degli inquinanti NOx e CO;
- d) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione di polveri e di ossidi di zolfo stabiliti per E1, il gestore può non effettuare monitoraggi per tali inquinanti essendo usato, come combustibile, gas naturale di rete (c.d. Metano); pertanto i monitoraggi potranno essere limitati alla determinazione della portata e dell'inquinante inquinanti NOx;
- e) i camini di emissione devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica), e, con l'eccezione di E26, E38, E40, E43, E1B, E2B, E3B, E4B, E5B, E6B, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- f) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- g) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- h) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- i) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- j) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- k) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O2 ove previsto;
- l) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

- m) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E3, E6, E10, E11, E16, E19, E23, E28, E32, E36, E37, E38, E39, E41, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E1A, E2A, E5A ed E6A devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- n) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E24 e E25, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici;
- o) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- p) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
 - **metalli**: UNI EN 14385:2004, ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 o US EPA Method 29;
 - **acido cloridrico**: UNI EN 1911:2010 o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
 - **composti organici volatili (espressi come Ctot)**: UNI EN 12619:2013;
 - **acido nitrico e suoi sali (HNO₃)**: metodo ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.8.2000 all 2 ad acido nitrico);
 - **sostanze alcaline**: Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401;
- q) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- r) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- s) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- t) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere

valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- u) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- v) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- w) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- x) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- y) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- z) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- aa) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la

periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- bb) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernici e diluenti (comprensivi del lavaggio delle attrezzature) pari a 16 kg/g, per un'emissione annua massima di COV pari a 3500 kg. Il consumo medio giornaliero e l'emissione annua massima vanno calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al punto ad);
- cc) i giorni di utilizzo ed i consumi mensili di prodotti vernicianti, di diluenti (comprensivi del lavaggio delle attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- dd) deve essere ottemperato quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06 entro il gennaio 2025;
- ee) per gli impianti di combustione che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti nella normativa in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;
- ff) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione riferita all'anno precedente sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, sui consumi prodotti vernicianti, di diluenti (comprensivi del lavaggio delle attrezzature) ed evidenziante l'input annuo di COV dell'intero stabilimento ed una stima dei COV complessivamente emessi; **tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo;**
- gg) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpa SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di messa a regime degli impianti generanti le emissioni E46, E47, E48, E49 ed E50 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed effettuati in **tre** giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi nonché i dati relativi ad almeno **una** analisi degli impianti generanti E11 ed E16 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose in sede di messa a regime;
- hh) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- ii) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- jj) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi

nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

3. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Calendasco", le seguenti prescrizioni:

- a) nel pozzetto di prelievo fiscale i reflui dovranno rispettare in ogni momento i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 es.m.i.;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- d) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime o la qualità dello scarico o alla condotta delle acque reflue industriali, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'Arpa, all'AUSL ed al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- e) dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune di Rottofreno ogni eventuale variazione che modifichi le modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di impartire, per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) nei pozzetti di prelievo fiscale (prima dell'allaccio in pubblica fognatura) i reflui dovranno rispettare in ogni momento i limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- b) i pozzetti di ispezione posti sulle linee di scarico devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole campionamento per caduta dei reflui: tali pozzetti dovranno essere resi accessibili al personale addetto ai controlli;
- c) i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) lo scarico in uscita dall'impianto di trattamento delle acque reflue di zincatura deve rispettare costantemente, nel pozzetto di campionamento fiscale a valle dell'impianto di depurazione (indicato come A nella "planimetria stabilimento schema fognatura" datata 6.6.2014), i limiti tabellari previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 al D. Lgs. n. 152/06 e succ. mod. int., per gli scarichi in pubblica fognatura, così come indicato nel Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, approvato con Atto n. 5 del 30.04.2008 dall'Assemblea degli Enti consorziati dell'Agenzia d'Ambito, così come successivamente modificato con Delibere n. 5 del 19.03.2010 e n. 16 del 28.09.2011;
- e) lo scarico in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia deve rispettare costantemente, nel pozzetto di campionamento fiscale immediatamente a valle di tale impianto, i limiti tabellari previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 al D. Lgs. n. 152/06 e succ. mod. int., per gli scarichi in pubblica fognatura, per i parametri Solidi Sospesi totali, COD ed Idrocarburi totali;
- f) qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o inconvenienti sulla rete di raccolta o sul sistema di trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione (tramite PEC) al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpa, indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari stabiliti e/o prescritti nel presente atto;
- g) l'area interessata dagli impianti di depurazione deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- h) dovranno essere effettuati autocontrolli analitici, almeno con cadenza quadrimestrale, del refluo in uscita dall'impianto di depurazione delle acque generate dal processo di zincatura per la caratterizzazione dei seguenti parametri: PH – COD – Azoto ammoniacale – Azoto nitroso – Azoto nitrico – Cloruri – Tensioattivi Totali – Solfati – Ferro – Manganese – Cromo Totale – Cromo Esavalente – Cadmio – Piombo – Rame e Zinco; i certificati analitici degli autocontrolli dovranno essere tenuti presso la Ditta a disposizione degli organi di

controllo; detti risultati devono essere trasmessi al Comune ed all'Arpa con frequenza quadriennale;

- i) la Ditta deve garantire la costante funzionalità dei misuratori di portata installati sulla rete di approvvigionamento idrico e sullo scarico delle acque di processo (S2);
- j) deve essere tenuto un apposito registro, a disposizione degli organi di controllo, sul quale annotare:
 - le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di depurazione;
 - i fermi impianto temporanei e relativi ripristini;
 - la data di prelievo degli autocontrolli analitici allegando il rispettivo certificato;
 - con cadenza mensile, il volume di acqua emunta, riportando i valori rilevati dai contatori preposti;
- k) l'area cortilizia scoperta generante acque meteoriche non deve essere interessata né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;

5. di fare salvo che:

- la ditta deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dai Regolamenti 830/2015 e 878/2020;
- l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione degli impianti di aspirazione e gli stessi parametri microclimatici; l'aria dovrà essere ripresa lontana da fonti inquinanti in modo da garantire l'immissione di aria pulita e in modo tale da evitare correnti per i lavoratori;
- la ditta è tenuta agli obblighi derivanti da quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;
- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione; si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

6. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art.2 del DPR 59/2013;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

8. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Rottofreno, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Rottofreno sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in premessa;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Rottofreno;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

9. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione Unità organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
 Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.